Energy manager nella Pubblica Amministrazione

Guida alla nomina e alle opportunità connesse

FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

Una pubblicazione FIRE nell'ambito della collaborazione con il MiSE per la promozione e la formazione della figura dell'energy manager

ANNO 2017

Il presente rapporto è stato realizzato da FIRE nell'ambito della Convenzione a titolo non oneroso del 18 dicembre 2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico "per la promozione e la formazione della figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" nominato ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10.

La distribuzione del presente documento nella sua interezza è consentita purché effettuata a titolo gratuito. Singole parti, grafici e tabelle possono essere riprodotte citando chiaramente ed esaustivamente la fonte (FIRE, Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia).

Hanno collaborato alla stesura del presente Rapporto: Enrico Biele, Dario Di Santo. Si ringraziano inoltre i componenti del gruppo di lavoro P.A. dell'Osservatorio FIRE sugli energy manager per i contributi apportati alla stesura della guida.

INDICE

OBIETTIVI E STRUTTURA DELLA GUIDA 4
FIRE in sintesi 5
ENERGY MANAGER E ASPETTI CONNESSI ALLA NOMINA 6
Introduzione 6
Riferimenti normativi 6
L'energy manager ai sensi della Legge 10/1991 7
Energy manager ed EGE 8
Perché nominare un energy manager? 9
Come procedere: tempistiche e modalità 9
Esempio di calcolo dei consumi energetici 11
Nomina non effettuata, in ritardo o errata 13
COMPITI E RUOLI 14
Compiti attribuiti all'energy manager 14
Ulteriori ruoli dell'energy manager 15
Implementazione di una rete di teleriscaldamento a biomasse 15
Supporto alla richiesta di finanziamenti o incentivi 16
ASPETTI PROFESSIONALI E PRIME INDICAZIONI SUI BANDI 19
Bandi e incarichi: indicazioni e materiale utile 19
Bandi 19
Incarico 19
Elenchi degli energy manager e degli EGE 21
Aspetti relativi ai compensi 21
Considerazioni sui compensi degli energy manager: l'indagine FIRE 2011 23
ALLEGATO I 25
PROPOSTA DI BANDO/AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ESTERNA DELL'INCARICO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA IN COMUNI DI PICCOLE-MEDIE DIMENSIONI 25
Conclusioni e prospettive 32
RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA SINTETICA 33

OBIETTIVI E STRUTTURA DELLA GUIDA

L'energy manager è una figura fondamentale per la promozione dell'uso razionale dell'energia, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico. La liberalizzazione dei mercati energetici, l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e la crisi finanziaria, uniti agli impegni internazionali quali il protocollo 20-20-20 e da ultimo l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, sono elementi che negli ultimi anni hanno contribuito ad accrescere l'attenzione verso una gestione oculata dell'energia e delle altre risorse. L'energy manager è una delle figure chiave per trasformare questa attenzione in azioni concrete.

Nel caso della Pubblica Amministrazione, inoltre, ai benefici energetici ed economici ottenibili da un uso corretto dell'energia si aggiunge l'azione esemplare verso la cittadinanza che dovrebbe essere un driver costantemente presente all'interno delle scelte: nel caso specifico la realizzazione di azioni di efficientamento e sensibilizzazione.

La presente guida redatta da FIRE – il soggetto che dal 1992 gestisce le nomine degli energy manager su incarico del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) nell'ambito delle sue attività di respiro più ampio collegate all'efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile – mira a sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni alla nomina dell'energy manager, indicando quali sono gli obblighi, le procedure, i passi e le opportunità che derivano dall'avvalersi di un buon energy manager.

Gli obiettivi di questo rapporto, rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, sono in particolare i seguenti:

- fornire un quadro aggiornato degli obblighi connessi alla nomina, descrivendo brevemente anche le procedure per adempiere alla nomina stessa;
- descrivere i principali strumenti e opportunità legati alla nomina di un valido energy manager;
- redigere un elenco di indicazioni per una corretta impostazione di bandi e affidamenti relativi all'incarico di energy manager.

FIRE IN SINTESI

La Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia - FIRE - è un'associazione tecnico-scientifica indipendente e senza finalità di lucro, fondata nel 1987 dall'ENEA e da due associazioni di energy manager, il cui scopo e promuovere l'uso efficiente dell'energia, supportando attraverso le attività istituzionali e servizi erogati chi opera nel settore e favorendo – in collaborazione con le istituzioni di riferimento – un'evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio.

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy manager individuati ai sensi della Legge 10/91, recependone le nomine e promuovendone il ruolo attraverso varie iniziative.

Nel 2008 la Federazione ha avviato il SECEM (www.secem.eu), una struttura interna dedicata alla certificazione delle competenze degli Esperti in Gestione dell'Energia, in accordo con la norma UNI CEI 11339. Il SECEM è stato accreditato nel 2012 secondo la norma ISO 17024.

La FIRE ha inoltre acquisito nel 2010 la quota minoritaria dell'Isnova, una partecipata dell'ENEA (socio fondatore della FIRE) attiva nell'ambito dell'innovazione e della formazione nel settore dell'energia.

I principi che ispirano le attività FIRE sono:

- un ruolo super partes;
- un approccio concreto e multidisciplinare ai temi energetici;
- la promozione delle buone pratiche sull'efficienza energetica negli usi finali e nella produzione di energia e la diffusione delle fonti rinnovabili;
- la condivisione delle esperienze e delle problematiche incontrate sul campo da energy manager e operatori di settore, al fine di agevolarne le attività;
- l'analisi continua del settore dell'energia per coglierne l'evoluzione e individuarne e cercare di rimuovere le barriere;
- la partecipazione ai tavoli istituzionali per migliorare il quadro legislativo, regolatorio e normativo in funzione delle esperienze e delle osservazioni raccolte sul campo;
- la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore energetico, dalle istituzioni alle associazioni, dalle amministrazioni pubbliche alle aziende e agli enti di ricerca, dagli istituti di credito ai media;
- la progressiva estensione delle proprie attività ai non addetti ai lavori (decisori e manager, organi di informazione e formazione, cittadini) al fine di rendere più efficaci le iniziative intraprese a favore di energy manager e tecnici.

Maggiori informazioni sulle attività della FIRE sono disponibili sul sito web www.fire-italia.org.

ENERGY MANAGER E ASPETTI CONNESSI ALLA NOMINA

Introduzione

La dizione "energy manager", come suggerisce il termine, rimanda in generale ad un soggetto che ha il compito di gestire ciò che attiene all'energia all'interno di un'azienda, un ente pubblico, o più in generale una struttura, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all'efficienza energetica e all'uso di fonti rinnovabili.

Questo si traduce in un ruolo differente a seconda delle caratteristiche dimensionali della struttura considerata. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni (P.A), alle quali d'ora innanzi si farà riferimento a meno che non diversamente specificato, si potrà avere:

- nel caso di organizzazioni complesse (es. città metropolitane, P.A. centrali quali le Agenzie nazionali), l'energy manager sarà preferibilmente un dirigente alla guida di un gruppo di persone di estrazione prevalentemente tecnica;
- nel caso di enti di piccole dimensioni si tratterà più probabilmente di un dipendente dell'area tecnica, oppure di un consulente esterno con competenze tecniche.

Nel primo caso non è indispensabile che l'energy manager abbia competenze tecniche, in quanto dovrebbe essere essenzialmente un dirigente di adeguato livello supportato da bravi specialisti (e.g. un esperto in gestione dell'energia, EGE[1]), in grado di influire efficacemente sulle scelte energetiche dell'ente. Un profilo con le caratteristiche di EGE può comunque essere utile, se disponibile, e diventa opportuno se non sono presenti collaboratori con competenze idonee a supportare un dirigente non tecnico.

Nel secondo caso è consigliabile che l'energy manager sia un EGE. In questo caso il compito sarà infatti prevalentemente tecnico e l'efficacia dell'azione dell'energy manager dipenderà molto dall'inquadramento del dipendente o dalla delibera di affidamento dell'incarico in caso di consulente esterno.

Nonostante la crescita di attenzione verso i temi della sostenibilità e del contenimento dei costi avvenuta negli ultimi anni, resta ancora molto lavoro da fare per formare e informare le P.A. sui benefici connessi alla nomina di un valido energy manager. Analizzando i dati del rapporto FIRE 2016 (che considera le nomine 2015) si osserva infatti che per i settori enti locali, sanità, Ministeri, Università, è possibile stimare un'inadempienza pari almeno al 50% degli aventi obbligo [1]. Questa guida intende facilitare la nomina dell'energy manager e contribuire a farne comprendere l'utilità.

Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i provvedimenti collegati alla nomina dell'energy manager:

[1] Di cui più avanti si offre una descrizione in un apposito paragrafo.

- legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 19: obbligo di nomina e definizione delle attività dell'energy manager nominato;
- circolare MiSE 18 dicembre 2014: linee guida per la nomina dell'energy manager;
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, art. 8 comma 1 e s.m.i.: obbligo per gli energy manager della P.A. di validare le relazioni sulle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà dell'ente nominante;
- D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, allegato II comma 4 lettera p: l'energy manager deve svolgere il ruolo di controparte nei contratti di servizio energia destinati alla P.A.
- D.M. 11 gennaio 2017, allegato I punto 4: è stabilito che le proposte di certificati bianchi devono contenere nella documentazione da trasmettere, pena inammissibilità, una serie di informazioni, tra cui: "nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva".

L'energy manager ai sensi della Legge 10/1991

Quando in Italia si parla di energy manager, ci si riferisce in genere al tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, una figura introdotta in Italia dalla Legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti.

La soglia oltre la quale diventa obbligatoria la nomina, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è per le P.A. pari a 1.000 tep/anno.

Volendo fornire un riferimento, 1.000 tep corrispondono, in termini energetici, a circa 1,2 milioni di m^3 di gas naturale o a circa 5,3 milioni di kWh_e in usi finali. Si sottolinea che la soglia d'obbligo è unicamente espressa in termini energetici (non rilevano a tal fine il numero di abitanti o dipendenti dell'ente o organizzazione, il costo delle fonti di energia etc.). Ciò premesso si segnala in particolare agli enti locali sopra i 10.000 abitanti di procedere annualmente alla verifica del raggiungimento della soglia d'obbligo.

La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione "soggetti obbligati" della nota esplicativa, precisa che sono tenuti alla nomina tutti i consumatori d'energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:

- le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
- le persone giuridiche (es. associazioni, fondazioni, società per azioni ecc.);
- enti pubblici anche non economici (es. Comuni, Province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari

territoriali per l'edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);

- altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società semplici, irregolari o di fatto, comprensori, consorzi, ecc.).

Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.

Secondo la legge l'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consiste in prima battuta (gli altri compiti saranno analizzati in seguito) nella raccolta e nell'analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente dell'energia nella propria struttura e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno. Uno stesso energy manager può essere nominato da più realtà nominanti.

A parte gli obblighi di legge, un energy manager può essere presente in qualunque realtà per la quale si ravvisi l'utilità di individuare azioni di razionalizzazione negli usi dell'energia. La nomina può pertanto essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto delle soglie di legge, seguendo le stesse procedure previste per la nomina dei soggetti obbligati.

Da un punto di vista pratico la nomina dà anche accesso ad una serie di informazioni e di iniziative predisposte dalla FIRE e consente a costo nullo di mantenersi in contatto con il settore della gestione dell'energia.

Energy manager ed EGE

Onde evitare confusione, conviene spendere qualche parola sulla figura dell'EGE, anche per comprenderne le differenze con l'energy manager. Se l'energy manager è il ruolo attribuito a chi si occupa di gestire l'energia in modo efficiente all'interno di un'impresa o di un ente, l'EGE è una qualifica garantita da certificazione di parte terza che può essere accordata a persone che abbiano maturato un'esperienza sul campo e un know-how considerevole nell'energy management. Evidentemente un energy manager può essere EGE, anche se non ci sono obblighi in tal senso. La qualifica di EGE si può comunque applicare anche a personale di ESCO, liberi professionisti attivi nel settore ed altri dipendenti coinvolti nella gestione dell'energia, oltreché all'energy manager.

Come accennato nell'introduzione, è fortemente consigliabile che in caso di nomina di un consulente esterno questo sia un EGE. Negli altri casi dipende molto da come è organizzato l'ente: ciò che conta è che la persona nominata come energy manager sia in grado di incidere in modo efficace sulle scelte energetiche dell'ente e che le competenze tecniche siano fornite da collaboratori interni o esterni se non in possesso del nominato.

L'EGE diventa tale in seguito a un processo di certificazione svolto in accordo con uno schema di accreditamento approvato dal MiSE, che consente di verificare il rispetto dei requisiti della norma UNI CEI 11339 sugli esperti in gestione dell'energia. Nella documentazione di gara è importante fare riferimento alla norma citata e alla certificazione di terza parte prevista dal D.Lgs. 102/2014 all'art. 12.

Perché nominare un energy manager?

Un energy manager competente, specie se messo in condizioni di operare al meglio attraverso un inquadramento opportuno ed eventuali deleghe, consente all'ente di ottenere:

- il monitoraggio dei consumi energetici attraverso opportuni indicatori di prestazione;
- l'individuazione di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli sprechi esistenti;
- l'individuazione di interventi per la riqualificazione energetica di edifici e impianti tecnologici;
- la riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO_2 e di altri inquinanti, l'aumento del valore degli immobili, il miglioramento del comfort e dei servizi, con benefici multipli per l'ente e il territorio;
- il supporto nell'accesso a schemi di incentivazione, quali il conto termico o i certificati bianchi, e a bandi e fondi mirati alla promozione dell'uso razionale dell'energia;
- un supporto per la definizione di gare con contratti a prestazioni energetiche garantite (EPC) per la riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti senza gravare sul bilancio economico dell'ente;
- il rispetto delle normative energetiche e un percorso in linea con l'Accordo sul clima di Parigi e con il Patto dei Sindaci;
- un supporto nella definizione di politiche territoriali.

L'uso efficiente delle risorse è sempre più una priorità per qualunque organizzazione, ed è importante che la P.A. faccia da guida in questo contesto.

Come procedere: tempistiche e modalità

La nomina va effettuata secondo le seguenti tempistiche:

- Soggetti obbligati: 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art.19 della Legge 10/91. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli dell'anno antecedente l'anno della nomina.
- Soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all'obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell'anno, fermo restando l'obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi, come previsto dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.

A seguito della citata Circolare citata, che modifica le modalità di nomina, la FIRE ha predisposto una

piattaforma web (NEMO) per l'inserimento dei dati che è, dall'anno 2016, l'unico canale per l'invio della nomina.

Il processo di nomina sulla piattaforma è articolato in due fasi (vedere figura seguente):

- l'accreditamento dell'ente (da svolgersi una tantum);
- l'inserimento dei dati dell'energy manager (da ripetere annualmente).

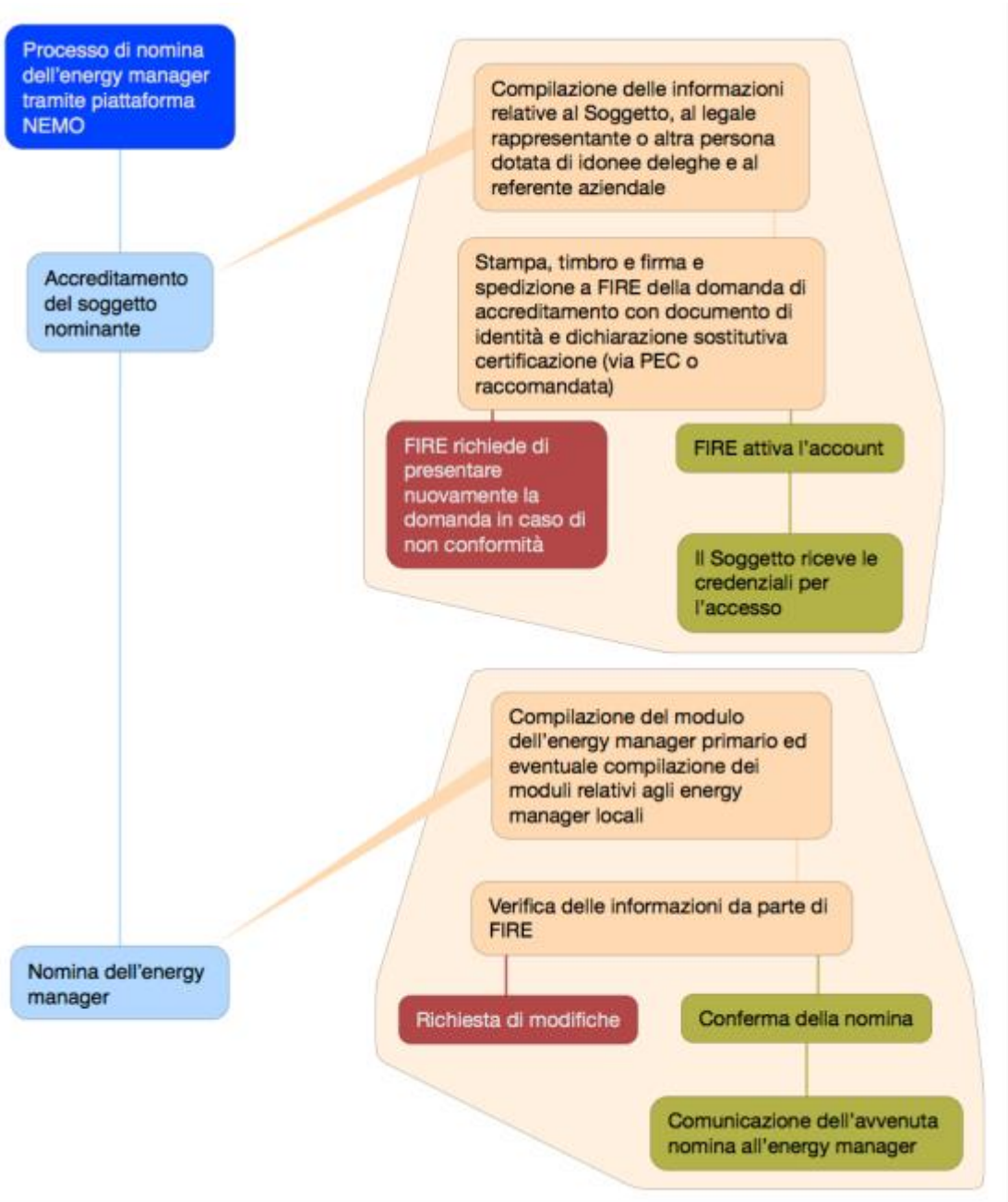

Figura 1: schema dei passaggi per la nomina online (NEMO) [2]

Al completamento dell'accreditamento la FIRE invia le credenziali di accesso, con cui il soggetto nominante può accedere alla piattaforma e procedere con l'inserimento della nomina nel primo anno ed in quelli successivi.

Per effettuare l'accreditamento è necessario individuare il rappresentante legale – o un rappresentante

dotate di deleghe idonee a rappresentare l'ente nominante – e un referente. Il primo firmerà e invierà a FIRE il documento legale che sarà generato dalla piattaforma e che consente di completare l'accreditamento. Il referente è invece una figura introdotta per evitare che debba essere ogni anno il rappresentante legale ad approvare la nomina (semplificazione) e garantire a FIRE un contatto interno all'ente che non sia l'energy manager (utile per la soluzione di potenziali problemi nell'interesse dell'ente, che possono presentarsi nel caso in cui l'energy manager cessi dalla sua funzione nel corso dell'anno). Il referente è dunque idealmente una figura individuata dal legale rappresentante che proceda alla nomina anno per anno: può essere ad esempio un dirigente di livello superiore all'energy manager o un dipendente nello staff del rappresentante legale. Il referente può comunque coincidere col legale rappresentante, laddove si preferisca tale opzione (mentre non può coincidere con l'energy manager).

Una volta completato l'accreditamento si ottengono le credenziali per procedere alla nomina. Questa richiede l'inserimento dei dati dell'energy manager e dei consumi energetici dell'ente. In questa sezione vanno inseriti tutti i consumi distinti per combustibile e vettore energetico (e.g. energia elettrica, gas naturale, energie rinnovabili, teleriscaldamento, energia fornita nell'ambito di contratti EPC o di facility management, etc.), così come sono misurati/conosciuti dal soggetto. La piattaforma trasforma automaticamente tali dati in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) espresse in fonti primarie e inserisce il soggetto nominante fra quelli obbligati o volontari a seconda che sia o meno raggiunta la soglia d'obbligo.

Prima di iniziare la procedura di accreditamento o di nomina è possibile procedere ad un calcolo dei propri consumi per valutare se si raggiunge la soglia d'obbligo. A tale scopo è disponibile un foglio di calcolo che riproduce la piattaforma online, scaricabile sul sito dedicato agli energy manager [3]. Nel sito sono presenti guide e faq che spiegano come conteggiare i consumi energetici ai fini della nomina dell'energy manager.

Esempio di calcolo dei consumi energetici

A fini pratici, si consideri ad esempio un Comune con i seguenti consumi rilevati nell'anno precedente a quello di nomina:

- 10.000 litri di gasolio per autotrazione per gli scuolabus;
- 700.000 Nm^3 di gas naturale consumato (es. municipio, scuole primarie, centri sportivi);
- 2.000 MWh di energia elettrica assorbita dalla rete (es. pubblica illuminazione e altri consumi elettrici);
- 1.000 MWh di energia elettrica prodotta con un impianto fotovoltaico di proprietà dell'Amministrazione.

Utilizzando il foglio di calcolo a disposizione si otterrà un totale dei consumi espressi pari a 1.187 tep, superiore alla soglia minima dei 1.000 tep/anno. In questo caso la nomina è obbligatoria, e va effettuata entro il 30 aprile dell'anno in corso (Figura 2).

Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i ***consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)*** *del soggetto nominante per verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna.*
Nel foglio " condizioni di calcolo " è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014.
Si ricorda che la nomina dell'energy manager si effettua esclusivamente accedendo al portale NEMO: https://nemo.fire-italia.org.

Fonte o vettore energetico	Quantità da convertire	Unità	Quantità convertita in tep
Gasolio		t	-
	10.000,0	litri	8,600
Olio combustibile		t	-
Gas di petrolio liquefatti (GPL) *stato liquido*		t	-
Gas di petrolio liquefatti (GPL) *stato liquido*		litri	-
Gas di petrolio liquefatti (GPL) *stato gassoso*		Sm³	-
Gas di petrolio liquefatti (GPL *stato gassoso*		Nm³	-
Benzine autotrazione		t	-
		litri	-
Oli vegetali		t	-
		litri	-
Pellet		t	-
Legna macinata fresca (cippato)		t	-
Gas naturale		Sm³	-
	700.000,0	Nm³	617,400
Gas Naturale Liquefatto (GNL)		t	-
Biogas		Sm³	-
		Nm³	-
Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica	2.000,0	MWh	374,000
Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico	1.000,0	MWh	187,000
Calore consumato da fluido termovettore acquistato		MWh	-
		GJ	-
		Totale consumi espressi in TEP	1.187,0

Figura 2: esempio di applicazione del foglio di calcolo per la prevalutazione dei consumi

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonte solare (su cui si è basato l'esempio, ma vale altrettanto per l'eolico e il geotermoelettrico), per la conversione si procede utilizzando il coefficiente 0,187 tep/MWh; dunque se un impianto fotovoltaico produce 1.000 MWh elettrici, applicando il fattore di conversione si ottengono 0,187 x 1.000 = 187 tep. Ciò vale a prescindere che l'energia elettrica prodotta sia consumata in loco o immessa in rete.

È dunque opportuno per una P.A. procedere alla verifica dei consumi nei primi mesi dell'anno, per avere poi un adeguato lasso di tempo per poter procedere all'accreditamento (se primo anno di nomina) e alla nomina effettiva, ma ancor di più per riuscire ad individuare per tempo le risorse interne o esterne (energy manager e referente) e cominciare a stilare la documentazione relativa agli eventuali bandi e/o incarichi. Si ricorda che la P.A. è tenuta ad effettuare la nomina anche in caso di acquisto di energia o servizio (e.g. temperatura all'interno dei locali, cfr. faq "ESCO ed energy manager-2" sul sito FIRE dedicato [3]) da una ESCO, come accade nei contratti servizio energia e similari.

La ESCO in questi casi acquista i combustibili e fattura l'energia alla P.A. sotto forma di kWh, m^3 di gas, kcal, o altre unità di misura del vettore energetico erogato o del combustibile utilizzato. In questo contesto entrambi i soggetti risulteranno intestatari di consumi in ingresso alla propria realtà di riferimento. La P.A. dovrà provvedere alla nomina se supera le soglie di legge su questi consumi e sugli altri ad essa intestati (e.g. consumi elettrici, illuminazione pubblica, parco veicoli di proprietà, fonti rinnovabili, etc.). La ESCO

effettuerà la nomina dell'energy manager se i propri consumi in ingresso (e.g. gas naturale o altra fonte nel caso di un cogeneratore di proprietà, cfr. faq "ESCO, cogenerazione e conteggi dei consumi" sul sito FIRE dedicato [3]) superano le soglie di legge.

Nomina non effettuata, in ritardo o errata

La Legge 9 gennaio 1991, n.10 specifica all'art. 34 comma 8 che "[…] L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni". Con il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (art.132 comma 8) è stato emanato il seguente aggiornamento: "[…] L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro".

È anche possibile che l'ente non abbia provveduto alla nomina entro il 30 aprile, pur essendo obbligato. In questi casi è comunque opportuno provvedere appena possibile. Il sistema registrerà in ogni caso la nomina.

Non sono previste sanzioni in merito all'errata compilazione del modulo di nomina, l'importante è inviare la nomina (tramite portale NEMO) rispettando le scadenze e compilare il modulo in tutti i suoi campi. Ovviamente è fatto salvo il caso di dichiarazioni false o mendaci. Nel caso in cui il nominante si accorga di un errore può accedere al portale con le proprie credenziali e rettificare il dato; in tal caso la nomina verrà sottoposta ad una ri-approvazione da parte di FIRE. Ai fini del rispetto della tempistica del 30 aprile fa comunque fede l'invio della prima nomina (non della eventuale rettifica).

COMPITI E RUOLI

Compiti attribuiti all'energy manager

All'energy manager vengono attribuiti dalla legislazione vigente una serie di compiti e di adempimenti da espletare.

L'art.19 della legge 10/1991, in particolare, prevede che l'energy manager:

- individui le azioni, gli interventi, le procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;
- assicuri la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- predisponga i dati energetici necessari per la comunicazione stessa.

A queste azioni di base, si aggiunge la richiesta del D.Lgs. 192/2005 di fare validare all'energy manager nominato le relazioni tecniche di progetto relative agli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, predisposte per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica.[2]

Inoltre, l'energy manager assume il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di nomina, ai sensi dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, punto 4, lettera p.

A tali compiti se ne possono aggiungere altri, quali ad esempio il coordinamento di un sistema di gestione dell'energia, la promozione di buone pratiche ambientali, la sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti, il coordinamento delle richieste di incentivi, la creazione di sinergie con le funzioni patrimoniali e l'ufficio acquisti (proposte di riqualificazione energetica, analisi del costo sul ciclo di vita, criteri ambientali minimi[3]), l'ufficio tecnico (pianificazione e regolamenti edilizi), e con gli assessorati preposti ai temi energetici (politiche volte a promuovere l'uso efficiente dell'energia nel territorio).

---

[2] L'articolo 26, comma 7 della legge 10/1991 ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici. Il D.Lgs.192/2005, come modificato dalla Legge 90/2013, all'art. 8 comma 1 recita che "*gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato*". Si precisa che l'energy manager dell'ente non è chiamato a validare le relazioni di progetto relative agli edifici privati.

[3] Alcuni dei criteri ambientali minimi per gli acquisti verdi (www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) prevedono che per la più efficace gestione del contratto d'appalto è opportuno che, in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 115/08 per il contratto servizio energia, la stazione appaltante nomini un tecnico esperto come proprio rappresentante e controparte dell'appaltatore con la funzione di monitorare lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati alla nomina dell'energy manager questa controparte dovrebbe essere lo stesso energy manager. Tale rappresentante non deve avere inoltre alcun conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di controparte.

In tali casi occorre riconoscere che si tratta di attività aggiuntive a quelle previste per legge per gli energy manager nominati. Ciò presuppone evidentemente un impegno in termini di giorni-uomo superiore per l'energy manager nominato, di cui occorre tenere adeguatamente conto sotto il profilo contrattuale, in termini di compiti previsti e/o retribuzione economica.

Altri dettagli sulle funzioni e sul profilo professionale dell'energy manager sono riportati al punto 18 della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, che recita: *Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza. Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell'energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo. Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia*.

Ulteriori ruoli dell'energy manager

A seconda della grandezza dell'ente da gestire, delle competenze manageriali e tecniche, e non da ultimo del tempo e delle risorse a disposizione, un valido energy manager può contribuire ad altre attività che vadano oltre la redazione del bilancio energetico, negoziazione delle forniture e prima individuazione di azioni di efficientamento. Il ruolo dell'energy manager, qualora le condizioni al contorno lo consentano, potrebbe essere ad esempio integrato con quello del mobility manager o dello smart city designer.

Di seguito è riportato, a titolo di esempio, il ruolo che può assumere un energy manager all'interno di due diverse situazioni: valutazione dell'implementazione di una rete di teleriscaldamento a fonte rinnovabile all'interno di un Comune e richiesta di incentivi in una P.A. centrale.

Implementazione di una rete di teleriscaldamento a biomasse

Le reti di teleriscaldamento di piccola e media dimensione hanno avuto una certa diffusione negli ultimi vent'anni sia nell'arco alpino che in alcune zone dell'Appennino, soprattutto nei centri non serviti dalle reti di trasporto del gas naturale; non di rado le reti di tali dimensioni sono alimentate da energia termica prodotta da fonte rinnovabile, che permette di avere tra i benefici lo sviluppo di una filiera locale. Appare esserci ancora uno spazio rilevante per la realizzazione di iniziative di questo tipo, così come per la diffusione di reti che permettano di recuperare l'energia termica prodotta dalle industrie e trasferirla alle utenze circostanti, siano esse utenze civili, industriali o agricole. Rimandando a pubblicazioni di maggior dettaglio sul tema [4], si intende in questa sede sottolineare il possibile contributo dell'energy manager ad iniziative di questo tipo.

L'energy manager nominato potrà attivamente:

- essere promotore o prendere parte alla fase di iniziativa;
- collaborare con i decisori per l'individuazione della forma di più appropriata di coinvolgimento dell'ente, ossia proprietario e gestore, solo proprietario, nessun coinvolgimento (eccetto chiaramente il ruolo istituzionale nella concessione delle autorizzazioni e permessi);
- collaborare alla definizione dell'impostazione da dare al teleriscaldamento (concessione o altro);
- farsi promotore e organizzatore dei piani di diffusione e degli incontri con la popolazione, nel caso di coinvolgimento diretto dell'ente nella realizzazione dell'opera;
- in caso di coinvolgimento diretto dell'ente nell'iniziativa, proporre le opzioni più idonee in termini di centrali da installare, risorse da sfruttare sul territorio (fonti rinnovabili o recupero termico da stabilimenti produttivi), monitorare lo stato di avanzamento dei lavori;
- essere controparte tecnica in caso di coinvolgimento di una ESCO o di affidamento a terzi della gestione della rete e figura di riferimento, nel caso se ne occupassero terzi, nella fase di richiesta di incentivi o accesso a bandi e fondi; anche nel caso in cui la rete non fosse né di proprietà né gestita dal Comune, è opportuno che l'energy manager sia tenuto informato sugli incentivi richiesti da terzi, onde evitare problemi sulle cumulabilità a monte o valle della rete;
- occuparsi della reportistica, sia in caso di coinvolgimento diretto dell'ente, per mostrare i risultati ottenuti, sia in caso di iniziativa in capo a terzi, per valutare gli effetti dell'iniziativa sul territorio.

Supporto alla richiesta di finanziamenti o incentivi

Le P.A. hanno la possibilità di accedere a diversi tipi di incentivi o finanziamenti per efficientare i propri immobili e impianti. Talvolta, come nel caso delle P.A. centrali, a tali opportunità sono connessi precisi obblighi, come nel caso del D.M. 16 settembre 2016. In altri casi il beneficio prescinde da prescrizioni, come nel caso del conto termico.

D.M. 16 settembre 2016: le P.A. centrali hanno l'obbligo di realizzare sui propri immobili degli interventi in grado di conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata oppure che, alternativamente, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. Gli interventi che possono essere ammessi ai benefici sono numerosi, e riguardano sia l'involucro edilizio che l'impiantistica generale: isolamento termico, chiusure trasparenti e infissi, sistemi di schermatura solare, impianti di climatizzazione a condensazione o a pompa di calore o a biomassa, cogeneratori o trigeneratori, solare termico, scaldacqua a pompa di calore, impianti di illuminazione, termoregolazione e contabilizzazione e sistemi BACS; sono ammessi anche gli interventi sugli

immobili e sugli impianti non ricompresi nell'elenco precedente purché riescano a dimostrare una riduzione dei consumi di energia (per esempio per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio). I ministeri coinvolti nella gestione del finanziamento, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico fornito da ENEA e GSE, stilano una graduatoria annuale delle proposte presentate, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- minor valore del rapporto tra costo ammissibile totale del progetto, in euro, e risparmio energetico stimato nell'arco della vita tecnica dell'intervento, in kWh (peso del 60%);
- ammontare, rispetto al costo ammissibile totale del progetto, di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi (peso del 30%);
- minor tempo previsto per l'avvio ed il completamento dell'intervento (peso del 10%).

Qualora si verificasse il caso di ex-aequo saranno determinanti ai fini della priorità di accesso:

- gli interventi che prevedano la riqualificazione contestuale dell'involucro edilizio e degli impianti tecnici;
- gli interventi che prevedano la riqualificazione di una pluralità di edifici.

È concessa priorità di finanziamento anche ai progetti esemplari (ossia dei progetti che comportino particolare livello di risparmio). Gli interventi finanziati nell'ambito del programma annuale possono accedere ad altri incentivi nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa complessivamente sostenuta e rimasta a carico dell'Amministrazione proponente.

Conto termico: l'altro incentivo citato, il conto termico, intende premiare gli interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche che le Pubbliche Amministrazioni intendono realizzare. Per l'efficienza energetica si hanno: coibentazione delle pareti e delle coperture, sostituzione di serramenti, installazione di schermature solari, trasformazione degli edifici esistenti in "NZEB", illuminazione d'interni, tecnologie di building automation. Per le rinnovabili termiche si hanno: sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza quali caldaie a condensazione, pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria, caldaie, stufe e termocamini a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore, installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo. Le Amministrazioni hanno inoltre facoltà di accedere all'incentivo con la modalità detta "prenotazione", in cui sotto specifiche condizioni il richiedente può ottenere un acconto sull'incentivo e il saldo a fine lavori.

Le previsioni complessive sul conto termico fatte dalla Strategia energetica nazionale (SEN) stimano un risparmio compreso tra i 2 e i 3 Mtep l'anno di energia finale, sul cui raggiungimento giocheranno un ruolo importante le rinnovabili termiche, finora le vere protagoniste del meccanismo. Per la P.A., inoltre, la SEN prevede l'attivazione di investimenti cumulati al 2020 pari a circa 5 miliardi di euro [5].

Il ruolo dell'energy manager di una P.A. all'interno di entrambe le citate forme incentivanti può essere almeno relativo ai seguenti punti:

- prevalutazione della convenienza dell'incentivo associato al potenziale risparmio;
- stesura dei piani di efficientamento;
- scelta dei dispositivi in conformità ai requisiti previsti dai Decreti di riferimento e dalle linee guida dei Ministeri e/o gestori competenti e contrattazione con i fornitori per la fornitura di dispositivi il più possibile dotati di misuratori (che torneranno utili nel monitoraggio);
- gestione o supporto al decisore nella gestione delle pratiche di richiesta dell'incentivo o finanziamento;
- controllo del mantenimento dei requisiti dei dispositivi per il periodo di percepimento dell'incentivo e, se previsto, anche successivo (e.g. per il conto termico i requisiti vanno mantenuti anche nei 5 anni successivi al termine del periodo incentivante);
- ricoprire il ruolo di controparte nel caso di subentro di una ESCO (nel conto termico è concesso, a scelta dell'Amministrazione, di avvalersi di una ESCO purché certificata);
- nel caso del D.M. 16 settembre 2016, l'energy manager può eseguire o coordinare una progettazione integrata ed efficace che possa portare ad essere ammessi al finanziamento come "progetto esemplare", o ad essere ammessi al finanziamento per priorità in caso di ex-aequo;
- occuparsi della reportistica interna ed esterna (in particolare rivolta alla cittadinanza per evidenziare i benefici ottenuti).

ASPETTI PROFESSIONALI E PRIME INDICAZIONI SUI BANDI

Bandi e incarichi: indicazioni e materiale utile

Si ritiene opportuno fornire di seguito una serie di suggerimenti per le P.A. interessate (o obbligate a seconda dei casi) alla nomina dell'energy manager, per una ottimale preparazione dei bandi e/o affidamento degli incarichi. Tali considerazioni tengono conto dell'analisi di diversi bandi pubblici relativi al reperimento di figure esterne alle Amministrazioni per l'espletamento dell'attività di energy manager.

Bandi

In merito ai bandi si evidenziano tre punti:

- Nel caso di nomina di consulenti esterni appare opportuno richiedere ai candidati il possesso della certificazione EGE in accordo con la norma UNI CEI 11339, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. La certificazione assicura che i candidati presentino le competenze richieste per svolgere al meglio il ruolo di energy manager e abbiano maturato un'esperienza sul campo. La richiesta di certificazione EGE all'energy manager consente all'ente anche l'accesso diretto al meccanismo dei certificati bianchi, altrimenti possibile attraverso un distributore di elettricità o gas, una ESCO certificata UNI CEI 11352[4], un EGE certificato UNI CEI 11339 diverso dall'energy manager, o acquisendo la certificazione ISO 50001.
- Requisiti premianti come punteggio tecnico potrebbero essere: un'esperienza maturata nella predisposizione di contratti a prestazioni energetiche garantite e/o la certificazione CMVP. Quest'ultima assicura la conoscenza approfondita del protocollo di misura IPMVP[5], che consente di fare valutazioni approfondite dei risparmi energetici generati dai progetti di efficientamento energetico.
- Occorre indicare in dettaglio le attività previste per l'energy manager. Queste devono comprendere quelle obbligatorie per legge (cfr. sezione "Compiti attribuiti all'energy manager") e possono prevedere ulteriori azioni di interesse per l'ente nominante.

Incarico

L'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso delibera di giunta o delibera direttoriale. La prima opzione è preferibile, laddove possibile, in quanto garantisce all'incarico una maggiore forza e la possibilità

[4] Il D.M. 11 gennaio 2017 prevede che per le richieste di certificati bianchi l'EGE non deve necessariamente coincidere con l'energy manager. In termini di razionalizzazione delle azioni e delle risorse può risultare conveniente per l'Ente (a proprio giudizio e convenienza) che le due figure coincidano.

[5] L'International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP®) è una raccolta delle migliori pratiche oggi disponibili per verificare i risultati di progetti di efficienza energetica, efficienza idrica e fonti rinnovabili in qualsiasi campo, dagli edifici civili ai siti industriali. L'acronimo CMVP® (Certified Measurement & Verification Professional) indica la certificazione professionale legata al protocollo IPMVP® [6].

di ottenere più facilmente la collaborazione dei diversi uffici dell'ente. La seconda strada può essere più rapida e semplice da percorrere, ma in genere limita l'azione dell'energy manager.

Alcuni spunti di riflessione:

- Oltre alla legislazione primaria, si segnala il punto 18 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, che riporta indicazioni sulla figura dell'energy manager (riportate nel capitolo dedicato al ruolo dell'energy manager di questa guida). Ai fini della nomina non vi è obbligo di specifici corsi da seguire o particolari esami da superare. Ovviamente possono essere richieste, a discrezione dell'Amministrazione, opportune competenze e capacità sia in termini di esperienza che in termini di formazione. È inoltre consigliabile che l'amministrazione consenta ai propri energy manager di seguire dei corsi di aggiornamento, eventualmente finalizzati alla certificazione EGE laddove l'energy manager soddisfi i requisiti esperienziali previsti dalla norma UNI CEI 11339.
- È importante fornire delle chiare indicazioni sui ruoli, compiti e ambiti di azione dell'energy manager. Va preso atto della necessità dell'energy manager di dover accedere a dati reperibili in diversi uffici dell'ente stesso, e messa per iscritto in fase di assegnazione dell'incarico la necessità che le varie aree dell'ente collaborino nel fornire all'energy manager i dati richiesti (e.g. bollette energetiche e/o accesso ai siti web dei fornitori, dati sugli immobili e sulle utenze tecniche, etc.).
- In accordo con le apposite funzioni dell'ente e in aggiunta ai compiti di base, l'energy manager può eventualmente sviluppare campagne di informazione rivolte ai dipendenti dell'Amministrazione e mirate a conseguire risparmi energetici e di altre risorse, contribuire alla stesura degli elementi tecnici delle gare di appalto relative alla riqualificazione energetica delle proprietà dell'ente, o collaborare alla definizione di politiche territoriali efficaci. Sono inoltre possibili altre azioni di interesse dell'ente nominante, soprattutto nel caso di nomina di dipendenti interni (più in linea con attività di medio periodo).
- Conviene porre attenzione ai criteri di definizione degli obiettivi da raggiungere, talvolta collegati con la parte variabile della retribuzione dell'energy manager (in particolare nei casi di incarichi esterni). La possibilità di conseguire risparmi energetici dipende solo parzialmente dall'energy manager, che può eventualmente provvedere all'eliminazione di alcuni sprechi. In molti casi è necessario il coinvolgimento di altri dipendenti dell'ente o la realizzazione di investimenti (per i quali è in genere possibile il ricorso all'EPC con finanziamento tramite terzi, o può essere ipotizzato l'uso dei fondi per la manutenzione per interventi di piccola entità). Occorre inoltre considerare che i risparmi energetici legati agli interventi realizzati non sono sempre desumibili dall'andamento dei consumi energetici. Questi ultimi dipendono infatti anche da altre variabili, come l'andamento del clima, l'occupazione degli edifici, i comportamenti dei dipendenti, l'impiego delle utenze tecniche. Per collegare i consumi ai risparmi è possibile adoperare idonei protocolli di misura e verifica, come l'IPMVP [6].

Sul portale dedicato [3] sono riportati, a fini divulgativi, degli esempi di bandi, affidamenti, disciplinari, elaborati e pubblicati da alcune Pubbliche Amministrazioni (e.g. Comuni, Province, Ospedali) nel corso degli anni.

Più in generale è possibile reperire informazioni strutturate sotto forma di guide e rapporti (e.g. guida ai contratti di prestazione energetica negli edifici pubblici, guida all'uso delle risorse per incentivare rinnovabili ed efficienza energetica) nelle sezioni "guide" e "studi e ricerche" del sito FIRE [4].

Elenchi degli energy manager e degli EGE

I nominativi dei soggetti nominanti e nominati (energy manager) che hanno acconsentito alla pubblicazione dei propri dati[6] sono inseriti nell'elenco pubblicato annualmente dalla FIRE, disponibile nella sezione "Elenco Energy Manager" del sito dedicato [3].

Gli EGE certificati da organismi di certificazione accreditati sono elencati nelle banche dati di Accredia.

Aspetti relativi ai compensi

Non esiste un tariffario nazionale per lo svolgimento dell'incarico di energy manager, potendo variare le funzioni attribuite al nominato e potendo trattarsi di un dipendente o di un consulente esterno. Nel primo caso sarà normalmente remunerato in base al livello di inquadramento assegnato, con eventuali premi collegati alle attività svolte. Nel secondo caso, in generale, si può pensare a tre voci:

- Una quota fissa, per remunerare le attività di diagnosi e analisi dei consumi e di contabilità energetica, nonché l'individuazione e la realizzazione di studi di fattibilità per i possibili interventi.
- Una quota variabile in funzione dell'entità dei lavori di efficientamento energetico realizzati sulla base degli studi di fattibilità predisposti dall'energy manager.
- Una quota variabile in funzione dei risparmi economici conseguiti grazie agli interventi, avendo cura di indicizzare i risparmi al contesto in cui si opera.

La prima opzione dovrebbe sempre essere presente, in quanto serve a compensare quelle attività fondamentali che vanno comunque svolte, indipendentemente dall'individuazione e dalla realizzazione di progetti. La seconda e la terza voce possono essere complementari o alternative. La terza opzione può sembrare interessante per l'ente, ma è più adatta per una ESCO nell'ambito di un contratto EPC che non per un energy manager. Solo la presenza di un contratto di tale tipo assicura che siano presenti metodologie di misura e verifica dei risparmi energetici (consentendo di collegare i benefici economici con le prestazioni erogate) e offre ad entrambe le parti (ente ed ESCO) strumenti per intervenire sui consumi.

[6] Se si vuol comparire nell'elenco pubblicato sul sito, al momento della nomina bisogna fornire l'assenso alla pubblicazione (in caso contrario la nomina viene regolarmente acquisita, ma non compare nell'elenco pubblico né il soggetto nominante, né l'energy manager nominato, come previsto dalla Circolare MiSE).

In ogni caso è opportuno che la P.A. interessata preveda una voce per l'accantonamento di una cifra adeguata nel bilancio dell'anno in questione, al fine di riuscire a coprire le attività dell'energy manager sia per l'anno stesso sia, in caso di incarichi pluriennali, per gli anni successivi. In presenza di componenti variabili o premi va considerata la cifra massima che la P.A. si troverebbe a pagare.

Si riporta di seguito un estratto da una proposta di tariffario presentata alla fine degli anni Novanta dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, che può costituire un punto di partenza. La proposta originale è reperibile sul sito dedicato agli energy manager [3]. I valori, in lire nella proposta originaria (1996), sono stati convertiti in euro e rivalutati utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria dell'Istat, per renderli fruibili al giorno d'oggi. Per quest'ultima operazione si sono considerate le medie annue del 1996 e del 2016. La proposta dell'Ordine segnala di commisurare gli onorari ai consumi energetici espressi in tep per anno, "precisamente ai consumi globali (tep globali), per le prestazioni relative alla ordinaria gestione, e ai consumi inerenti ai particolari settori di intervento (tep di progetto), per le prestazioni che comportano modifiche e innovazioni gestionali".

Settori civile, terziario e dei trasporti	**Settore industriale**
fino a 2.000 tep/anno: 14,6 €/tep	fino a 20.000 tep/anno: 1,5 €/tep
oltre 2.000 e fino a 4.000 tep/anno: 11,7 €/tep	oltre 20.000 e fino a 40.000 tep/anno: 1,2 €/tep
oltre 4.000 e fino a 6.000 tep/anno: 8,8 €/tep	oltre 40.000 e fino a 60.000 tep/anno: 0,9 €/tep
oltre 6.000 e fino a 8.000 tep/anno: 5,8 €/tep	oltre 60.000 e fino a 80.000 tep/anno: 0,6 €/tep
oltre 8.000 tep/anno: 2,9 €/tep	oltre 80.000 tep/anno: 0,3 €/tep

Tabella 1 (fonte: elab. FIRE su documento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 1996)

Per ciascuna delle prestazioni parziali in cui l'opera del professionista va ad articolarsi, il documento indica di far riferimento ai tep/anno globali o di progetto secondo l'indicazione di Tabella 2. Se il professionista svolge solo alcune delle prestazioni parziali riportate in tabella, il compenso risulterà limitato solo ad esse.

Prestazioni parziali	**Aliquota di parzializzaz.**	**Base di applicazione**
Individuazione e raccolta dati di tutte le utenze energetiche da controllare, programma per la loro verifica ed aggiornamento	0,05	tep globali
Redazione di un piano generale di verifica e controllo, anche predisponendo gli strumenti più opportuni, delle condizioni di funzionamento delle utenze energetiche; controllo della sua attuazione	0,20	tep globali
Esame delle eventuali opportunità di interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia e della possibilità di impiego di energie alternative	0,15	tep di progetto
Analisi tecnico-economica di ogni eventuale intervento di ottimizzazione dell'uso dell'energia	0,10	tep di progetto
Controllo periodico, per ogni utenza, dei consumi energetici per la verifica della validità	0,10	tep globali

eventuali interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia		
Verifica ed eventuale ottimizzazione dei contratti di fornitura dell'energia	0,15	tep di progetto
Predisposizione di un programma di manutenzione predittiva preventiva e correttiva per assicurare condizioni ottimali dell'energia	0,25	tep globali

Tabella 2 (fonte: elab. FIRE su documento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 1996)

La redazione dei progetti di fattibilità può essere invece retribuita a parte, secondo gli ordinari criteri di determinazione degli onorari di progettazione, applicando se del caso agli importi delle opere progettate le corrispondenti percentuali in tabella unitamente alle aliquote parziali.

Considerazioni sui compensi degli energy manager: l'indagine FIRE 2011

Sono inoltre disponibili i risultati di un'indagine condotta dalla FIRE nel 2011 sulla retribuzione degli energy manager. Va precisato che tale indagine non è relativa agli energy manager della sola P.A., ma agli energy manager in generale. Il questionario su cui si è basata è stato somministrato a 2.144 energy manager nominati ai sensi della Legge 10/1991, utilizzando una piattaforma dedicata. Le risposte raccolte sono state 270 e in media gli energy manager che hanno risposto erano stati nominati tali da 5 anni. Il questionario è stato rivolto sia ai lavoratori dipendenti che ai consulenti: hanno risposto per il 94% lavoratori dipendenti, per il 5% liberi professionisti, e un 1% ha scelto l'opzione "entrambi".

Dei 242 lavoratori dipendenti che hanno risposto, il 46% ha dichiarato un contratto da quadro, il 37% da impiegato e il 16% da dirigente. Gli energy manager dipendenti hanno dichiarato una retribuzione annua suddivisa come segue:

- Per il 6% compresa tra 15-20 k€;
- Per il 19% compresa tra 20-30 k€;
- Per il 22% compresa tra 30-40 k€;
- Per il 32% compresa tra 40-60 k€;
- Per il 19% compresa tra 60-100 k€;
- Per il 2% maggiore di 100 k€.

Il 30% dei lavoratori dipendenti ha confermato di ricevere un premio rendimento e 47 intervistati hanno dichiarato di ricevere ulteriori benefit: i più frequenti sono l'automobile aziendale (47%) e il telefono cellulare aziendale (30%).

Con riferimento ai liberi professionisti, risulta che ciascuno di essi è nominato (mediamente, quindi con notevoli possibili eccezioni) energy manager da due aziende; il fatturato medio annuo collegato alla sola attività di energy manager per ogni azienda è risultato paria a 8.000 €. La retribuzione è risultata essere

stazionaria per il 72% degli intervistati, ma in crescita per un buon 18%, mentre il 10% l'ha vista diminuire nel corso della carriera.

Per entrambe le categorie la percezione che gli energy manager hanno dell'importanza che viene data al loro ruolo è risultata stazionaria per il 60% degli intervistati, ma un confortante 30% l'ha riconosciuta in crescita.

ALLEGATO I

PROPOSTA DI BANDO/AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ESTERNA DELL'INCARICO DI TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA IN COMUNI DI PICCOLE-MEDIE DIMENSIONI

Oggetto

Selezione esterna per il conferimento dell'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (o energy manager) ai sensi dell'articolo 19 della Legge numero 10 del 9 gennaio 1991.

Premessa - visti e considerati:

- Gli articoli 19 e 34 della Legge 9 gennaio 1991 n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.
- Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i.
- Il Decreto interministeriale 11 gennaio 2017 "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica".
- La Circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014.
- [Ulteriore legislazione e normativa tecnica in campo energetico, in funzione dei requisiti richiesti all'energy manager e dei compiti che esso andrà a svolgere. Ad esempio, se si ritiene opportuno inserire nei requisiti della figura l'aver ottenuto una certificazione in esperto in gestione dell'energia da Organismo di certificazione accreditato, si aggiungeranno al D.Lgs. 115/08 la norma UNI CEI 11339 e lo schema di certificazione per gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) approvato con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015].
- [Ulteriore legislazione, normativa, delibere e regolamenti interni alla P.A. in merito, ad esempio, all'affidamento di incarichi, esecuzione delle opere, trattamento dei dati personali].

Modalità di svolgimento dell'incarico

Compiti essenziali:

- L'art.19 della Legge 10/91 prevede che l'energy manager individui le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicuri la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisponga i dati energetici necessari per la comunicazione stessa.
- L'articolo 26, comma 7 della legge 10/91 ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici. Il D.Lgs. 192/05 come modificato dalla Legge 90/13 all'art. 8 comma 1 recita che "gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato".
- L'energy manager assume il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di nomina, ai sensi dell'Allegato II del D.Lgs. 115/08, punto 4, lettera p).

Compiti ulteriori [a scelta dell'Ente, in funzione delle attività da svolgere, delle peculiarità dei propri consumi, del compenso da corrispondere all'energy manager. Si riportano di seguito degli esempi di ulteriori compiti:

- [Esecuzione/supporto nell'esecuzione] di diagnosi energetiche ed accesso ad eventuali bandi/incentivi di supporto alle stesse.
- [Esecuzione/supporto nell'esecuzione] di certificazioni energetiche degli edifici del patrimonio dell'Ente.
- Individuazione di azioni di efficientamento energetico e implementazione di tecnologie volte allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili conduzione dei relativi studi di pre-fattibilità.
- Ruolo di controparte nella negoziazione delle forniture energetiche, in particolare energia elettrica e gas naturale.
- Supporto nell'implementazione e successiva responsabilità di un sistema di gestione dell'energia certificato ai sensi della norma ISO 50001.
- Supporto nella richiesta di incentivi.

- Redazione di un piano energetico dell'Ente.
- Gestione della reportistica interna e [organizzazione/produzione] di [seminari/ opuscoli/gestione pagina web e social network] volti a valorizzare le azioni svolte dall'Ente sul proprio patrimonio e sui propri impianti e a sensibilizzare la popolazione all'uso razionale delle risorse].

Requisiti[7]

Alla selezione, per titoli e colloquio, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di:

- Titolo di studio e formazione pregressa: [inserire l'eventuale titolo di studio richiesto, in funzione delle attività che dovrà svolgere l'energy manager. A titolo di esempio, in caso di ente dove in termini di consumi energetici e/o importanza ha prevalenza il patrimonio immobiliare, può essere opportuno prevedere la richiesta di laurea o diploma di laurea in Ingegneria civile o edile, architettura, diploma di geometra. In caso di ente che intenda concentrare l'attenzione sulla razionalizzazione energetica dell'illuminazione e dell'impiantistica elettrica potrebbe essere utile richiedere un laureato in Ingegneria elettrica o un perito elettrotecnico. In caso di ente a forte connotazione artistico-culturale, con presenza di siti archeologici e beni culturali e architettonici tutelati su cui agire, potrebbe essere utile anche una specializzazione in valorizzazione del patrimonio, al fine sia di coniugare l'efficienza energetica con la qualità del risultato, sia di avere una visione della legislazione e delle procedure attinenti i beni tutelati. Riguardo alla formazione possono essere inseriti ulteriori requisiti, quali la partecipazione a corsi di formazione sull'energy management, sebbene si ricorda che la partecipazione ad un corso non attesta necessariamente l'acquisizione delle conoscenze e competenze della materia].
- Esperienza: si richiede esperienza pregressa nei seguenti campi [Diagnosi energetiche/valutazione tecnico-economica di interventi/progettazione e/o realizzazione di interventi di efficientamento energetico/richiesta di incentivi/ certificazioni energetiche di immobili/altro. L'esperienza può essere richiesta sotto forma di numero di anni e/o di numero di prestazioni effettuate (es. numero di diagnosi energetiche condotte nella P.A.). Per ovviare ad una onerosa valutazione delle prestazioni e delle competenze minime è possibile inserire nel bando il requisito di aver ottenuto la certificazione di esperto in gestione dell'energia da organismo di certificazione accreditato da Accredia. Tale certificazione garantisce che il soggetto ha un'esperienza minima, funzione del titolo di studio, nel settore dell'energy management e che ha superato un esame che ne attesta le

[7] Per essere nominati responsabili non è formalmente necessario alcun titolo né tirocinio. Nella sostanza, un corso seguito, e l'eventuale tirocinio da esso previsto, possono essere funzionali ad un'esperienza sul campo ed eventualmente facilitare la ricerca di una posizione da energy manager, oltre che essere di ausilio nell'attività che si andrà a svolgere.

competenze[8]. La richiesta di certificazione EGE, o dei requisiti minimi previsti all'interno dello schema di certificazione approvato dal MiSE[9], si ritiene particolarmente indicata negli enti di piccole-medie dimensioni, dove l'energy manager svolgerà un ruolo prevalentemente operativo e dunque è necessario che abbia competenze dimostrabili nel campo dell'energy management].

- Abilitazione alla professione: [Inserire le richieste di iscrizione al pertinente albo professionale in funzione delle eventuali ulteriori attività che si intende far svolgere all'energy manager, quali ad esempio progettazione o direzione lavori].

Non possono presentare domanda di partecipazione:

- [inserire l'elenco delle categorie di soggetti che non possono partecipare alla selezione (e.g. dipendenti interni all'Amministrazione)].

Durata e compenso

L'incarico ha durata di [...] anni [o è soggetto a valutazione e riconferma annuale][10].

Il compenso è determinato sulla base di:

[prevedere una quota fissa in funzione dei tep gestiti dell'ente, prendendo ad esempio come riferimento la Tabella 1 della presente guida.

È possibile, e suggerito per valorizzare le attività che l'energy manager andrà a realizzare, inserire delle maggiorazioni in termini di €/tep di progetto e/o in termini di €/prestazione eseguita. Per prestazione eseguita può intendersi, ad esempio: l'esecuzione di una diagnosi conforme all'Allegato II del D.Lgs. 102/14 e alla norma UNI CEI 16247; una richiesta approvata in termini di conto termico, certificati bianchi, accesso a fondi europei; l'avvio o il compimento dell'implementazione di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001; la redazione di un piano energetico[11].

Se i dati sui consumi non sono disponibili (es. primo anno di nomina) si può procedere con una stima considerando le fatture delle maggiori voci di consumo (normalmente energia elettrica e gas naturale) o richiedendo il dato di interesse (energetico o se non disponibile economico) al fornitore del servizio.

---

[8] Per maggiori dettagli consultare lo schema di certificazione al link www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/schema_certificazione_EGE_UNI_11339.pdf. L'elenco degli Organismi di certificazione accreditati e degli EGE certificati sono disponibili sul sito di Accredia (www.accredia.it).

[9] www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/schema_certificazione_EGE_UNI_11339.pdf

[10] Si suggerisce un incarico di durata almeno triennale, in quanto, specie in realtà che nominano per la prima volta o con un passato di scarsa attenzione al tema energetico, i primi mesi o semestri serviranno a condurre le azioni preparatorie (diagnosi, pre-valutazione tecnico-economica, scouting fornitori) alla successiva implementazione degli interventi.

[11] La ragione per cui non è stata inserita una quota variabile relativa ai risparmi realizzati è che si ritiene complesso per realtà di piccole medie-dimensioni correlare il risparmio energetico ottenuto da interventi di efficientamento al compenso economico; sia per la difficoltà a monitorare i parametri che influenzano gli indicatori (es. apertura o chiusura di edifici, minore o maggiore utilizzo degli stessi) sia perché il risparmio economico può derivare dalla rinegoziazione delle forniture o da accorgimenti (entrambe azioni meritorie dal punto di vista della riduzione delle spese economiche e nel secondo caso anche energetiche, ma difficilmente inseribili all'interno di una formula di calcolo del compenso). Qualora si intendesse tener conto nel compenso anche dei risparmi realizzati post-intervento si suggerisce il ricorso alla normalizzazione dei consumi, impiegando il protocollo IPMVP (www.fire-italia.org/category/metologie-di-misura-e-verifica/). Alcuni dati/indicatori possono essere desunti dagli eventuali contratti di servizio energia o, nel migliore dei casi, dai contratti a prestazioni energetiche garantite in essere.

In caso di forti difficoltà nella stia iniziale del consumo energetico dell'ente, si suggerisce almeno per il primo anno, finché non saranno censiti i consumi, di prevedere un corrispettivo fisso prendendo come riferimento dei bandi di realtà con un numero di abitanti simile, o tenendo presente che in prima approssimazione si può ritenere che un ente si avvicina alla soglia dei 1.000 tep quando ha un numero di abitanti dell'ordine delle 10.000 unità, e dunque utilizzando di conseguenza i corrispettivi previsti in Tabella 1.

Si segnala inoltre che per realtà con consumi vicini o in particolare inferiori alla soglia d'obbligo dei 1.000 tep/anno, il compenso previsto in Tabella 1 appare non congruo con la possibilità di svolgere adeguatamente l'incarico. Si suggerisce in questi casi di prevedere dei correttivi per incrementare il compenso o di valutare con gli uffici legislativi la possibilità realizzare bandi in accordo con i Comuni limitrofi per individuare una figura che opererà su più realtà contigue, con la possibilità di ridurre i costi. Resta inteso che ciascun ente, pur incaricando lo stesso tecnico, provvederà ad una propria nomina].

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, completata in tutte le sue parti, deve pervenire al Comune [...] entro le ore [...] del [giorno, mese, anno] con [una delle/alcune delle/tutte le] seguenti modalità:

- Consegna a mano presso [indicare per esteso lo Sportello/Ufficio] sito in [indirizzo completo], ove sarà rilasciata apposita ricevuta dal funzionario incaricato.
- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ufficiale [...]. Farà fede la ricevuta di ritorno del gestore della PEC, per cui non sarà necessario contattare gli uffici del Comune per avere ulteriori conferme né spedire ulteriore documentazione cartacea [definire se i documenti saranno accettati solo se firmati in modalità elettronica, con la c.d. firma elettronica, o anche se compilati e firmati in originale e scannerizzati e le tipologie di file accettati o meno].
- Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo [inserire indirizzo completo], con indicato sulla busta [e/o nella causale] la dicitura [...]. Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute entro il termine suindicato. A tal proposito si sottolinea che non faranno fede il timbro e la data dell'ufficio accettante [o segnalare se si ritiene che possa far fede la data e l'ora dell'ufficio postale o assimilato accettante].

La domanda va redatta e trasmessa utilizzando il format disponibile in allegato [...], unitamente a:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato;
- curriculum vitae debitamente sottoscritto con indicati i riferimenti [indirizzo fisico/PEC] a cui si intendono ricevere le comunicazioni;
- proposta tecnica, redatta in massimo [...] pagine formato A4 utilizzando il format dell'Allegato [...], contiene la descrizione qualitativa, con l'utilizzo di brevi esempi quantitativi, dell'approccio

metodologico che il candidato utilizzerebbe per affrontare i punti elencati nella sezione "**Modalità di svolgimento dell'incarico"** in caso di assegnazione dell'incarico.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità dei titoli e delle esperienze dichiarati sia durante la procedura che dopo l'assegnazione dell'incarico. Nel caso in cui si riscontrasse la non veridicità delle informazioni trasmesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/00[12].

Valutazione e designazione del candidato vincitore

La selezione dei candidati avverrà da parte di una Commissione individuata [indicare le modalità e i criteri di scelta. Si ritiene opportuno che, compatibilmente con le dimensioni e le capacità di spesa da destinarsi alla procedura, la commissione possa comprendere sia membri interni che esterni di riconosciuta professionalità, quali possono essere Esperti in gestione dell'energia con un certo numero di anni di esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione, professori universitari in materie attinenti all'incarico, funzionari di Pubbliche Amministrazioni operanti nel campo dell'efficienza energetica]/nominata da [Direttore generale/Dirigente di settore/con delibera di Giunta].

Gli elementi su cui sarà effettuata la valutazione saranno:

- esame comparativo dei curriculum;
- esame comparativo delle proposte tecniche inviate;
- colloquio che verterà sull'approfondimento delle esperienze effettuate, sulla proposta tecnica formulata [e/o esame orale e/o prova scritta se ritenuto opportuno], sulla motivazione all'esecuzione dell'incarico.

Ai fini della formazione della graduatoria sarà assegnato un punteggio in centesimi a ciascuna candidatura ricevuta. Il punteggio sarà determinato per [...]/100 sulla base del curriculum vitae del candidato, per [...]/100 sulla base della proposta tecnica trasmessa e per [...]/100 sulla base del colloquio. Il curriculum vitae andrà/potrà essere redatto utilizzando [la versione italiana del modello Europass presente al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions / o indicare ulteriori format o prescrizioni][13].

---

[12] Art. 76 (L) Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

[13] Non è stata inserita nella proposta una quota di punteggio riferita all'offerta economica, in quanto si ritiene, considerato anche che il modello di bando si rivolge a realtà di piccole e medie dimensioni (dunque con limitati importi a bando) che una procedura di offerta al ribasso possa portare a risultati non sempre di qualità, a meno che non siano definiti piccoli margini di ribasso possibili. Appare in questo contesto più appropriato concentrare l'attenzione e gli sforzi di selezione sulla base della qualità delle esperienze professionali, dell'esito del colloquio/prova scritta e delle idee inserite nella proposta.

Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi alla procedura dovesse essere superiore a [...] si procederà alla convocazione dei soli [...] il cui curriculum ed esperienza risultino maggiormente in linea con la posizione richiesta [o in alternativa: nel caso in cui il numero dei candidati ammessi alla procedura dovesse essere superiore a [...] si procederà con delle prove di preselezione].

La convocazione alle prove avverrà mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC all'indirizzo fornito dal candidato nella domanda di partecipazione [oppure: la comunicazione dell'ammissione avverrà esclusivamente tramite affissione all'albo pretorio dell'Ente e/o sul sito web dell'Ente all'indirizzo [...] ove saranno indicati la data e l'ora della convocazione].

Informazioni sulla graduatoria e formalizzazione dell'incarico

Completate le valutazioni sarà redatta la graduatoria di merito secondo [inserire i criteri di valutazione].

La designazione del vincitore avverrà con [atto dirigenziale/delibera] e sarà resa nota al candidato mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC all'indirizzo fornito dal candidato nella domanda di partecipazione [oppure: la comunicazione del superamento della procedura/graduatoria e conseguente assegnazione avverrà esclusivamente tramite affissione all'albo pretorio dell'Ente e/o sul sito web dell'Ente all'indirizzo ...]. L'incarico sarà formalizzato mediante stipula di contratto [tipologia], come da schema allegato al presente atto all'allegato [...].

Decorsi [...] giorni dalla [convocazione/pubblicazione della graduatoria] senza che il candidato abbia manifestato interesse all'incarico, la proposta si intende tacitamente decaduto e, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e verificati i requisiti minimi previsti dal bando, l'incarico potrà essere assegnato all'eventuale candidato in posizione successiva in graduatoria.

L'Ente si riserva la facoltà, in sede di autotutela, di annullare o revocare in qualsiasi momento la presente procedura, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'incarico [sarà/non sarà] attribuito in caso di una sola offerta valida presentata.

Informazioni sulla pubblicità del bando

[Fornire dettagli sulla pubblicazione ed evidenza del bando (es. sito web/albo/gazzetta)].

Responsabile del procedimento

[Inserire i riferimenti del responsabile del procedimento, comprensivi di e-mail e numero di telefono].

Trattamento dei dati personali

[Inserire una corretta informativa sul trattamento dei dati forniti. Per impostarla si suggerisce di far riferimento alla pagina dedicata del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it/home/doveri].

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Molte Pubbliche Amministrazioni, nello svolgere il proprio compito istituzionale, sono investite da due ruoli, entrambi importanti: il ruolo privatistico e quello pubblicistico.

Rispetto al primo ruolo le P.A. sono responsabili della gestione immobiliare e di una serie di servizi, tra i quali gli uffici pubblici (municipio, scuole inferiori e medie, piscine, strutture sanitarie, etc.), l'illuminazione pubblica e semaforica, le infrastrutture di servizio (raccolta e trattamento rifiuti, acquedotti) e i trasporti. Il secondo aspetto, quello pubblicistico, specie per gli enti locali riguarda la possibilità di incidere sui consumi energetici delle utenze distribuite sul territorio dell'Amministrazione. Una parte consistente dei consumi di energia nei paesi industrializzati avviene infatti in città ed è strettamente correlata ai trasporti, al riscaldamento e alle caratteristiche strutturali degli edifici.

In entrambi i casi risulta di fondamentale importanza avere a disposizione una figura che si occupi di contenere i consumi, rendere efficienti gli aspetti energetici connessi alla macchina amministrativa.

La presente guida, adatta per essere fruita anche dai non addetti ai lavori, ha inteso fornire un quadro informativo sulla figura dell'energy manager nella P.A., con indicazioni sulle procedure di nomina, gli obblighi e alcune opportunità che possono derivare dalla nomina di un valido dipendente o professionista; si è voluto inoltre fornire delle prime indicazioni operative sia alle P.A., per la corretta costruzione dei bandi e/o affidamento degli incarichi, sia ai professionisti stessi, con indicazioni di carattere qualitativo e quantitativo sugli aspetti economici.

Successivi passi, in una prossima revisione della guida o come analisi a sé stante, potrebbero essere l'analisi di dettaglio dello stato dell'arte dei bandi e degli affidamenti, per trarre ancora maggiori indicazioni sugli aspetti da diffondere e quelli da migliorare, nonché sul livello di esperienza/retribuzione dei profili dirigenziali (anche delle posizioni organizzative laddove i dati siano reperibili) nominati energy manager all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA SINTETICA

[1] M. Ancora, L. De Chicchis, D. Di Santo, F. Mori, G. Tomassetti (FIRE), "Rapporto 2016 sugli energy manager in Italia-Evoluzione del ruolo e statistiche": http://em.fire-italia.org/wp-content/uploads/2016/03/2016-03-rapporto-energy-manager.pdf

[2] AA.VV. (FIRE), Linee Guida per la nomina dell'energy manager: http://em.fire-italia.org/?p=1242

[3] Sito ufficiale della FIRE relativo alla nomina dell'energy manager: http://em.fire-italia.org

[4] Sezione del sito FIRE dedicata agli studi e ricerche: www.fire-italia.org/category/studi-e-ricerche/

[5] D.M. 8 marzo 2013, Decreto di approvazione della Strategia energetica nazionale: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/20130314_Strategia_Energetica_Nazionale.pdf

[6] Sezione del sito FIRE dedicata all'IPMVP: www.fire-italia.org/ipmvp/

FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

EFFICIENZA ENERGETICA

450 SOCI

MERCATO ENERGETICO

SEMINARI E CONVEGNI

informazione

studi di fattibilità

diagnosi energetiche

FORMAZIONE

EGE ENERGY MANAGER

esperti in gestione dell'energia

La Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia - FIRE- è un'associazione tecnico-scientifica indipendente e senza finalità di lucro, il cui scopo è, dal 1987, promuovere l'uso efficiente dell'energia, supportare le attività istituzionali ed i servizi erogati da chi opera nel settore, favorire un'evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio. La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy manager recependone le nomine e promuovendone il ruolo attraverso varie iniziative.

La compagine associativa - circa cinquecento soggetti fra società, enti e persone fisiche - è uno dei punti di forza della Federazione, e coinvolge esponenti di tutta la filiera dell'energia, dai produttori di vettori e tecnologie alle società di servizi e ingegneria, dagli energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione.

...

FIRE - Federazione Italiana
per l'Uso Razionale dell'Energia
via Anguillarese 301 - 00123 Roma
T. + 39 0630483626 - segreteria@fire-italia.org
www.fire-italia.org